

Comune di Modica
Provincia di Ragusa



R E G O L A M E N T O

DI

POLIZIA MORTUARIA

* * * *

APPROVATO DAL C.C.
CON ATTO N.79 DEL 17.2.1992
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL C.C.
CON ATTI N.187/95, N.6/00 e N.9/01

R E G O L A M E N T O

DI

POLIZIA MORTUARIA

* * * *

PAG. 1	CAPO	I	Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi ARTT.1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
PAG. 5	CAPO	II	Periodo di osservazione dei cadaveri ARTT.8 - 9- 10 - 11
PAG. 6	CAPO	III	Deposito di osservazione e Obitori ARTT.12 - 13 - 14 - - 15
PAG. 8	CAPO	IV	Trasporto dei cadaveri ARTT.16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
PAG.17	CAPO	V	Riscontro diagnostico ARTT.37 - 38 - 39
PAG.19	CAPO	VI	Rilascio di cadaveri a scopo di studio ARTT.40 - 41 - 42 - 43
PAG.21	CAPO	VII	Rilievo di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico ART.44
PAG.22	CAPO	VIII	Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadaevere ARTT.45 - 46 - 47 - 48

PAG.24	CAPO	IX	Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri ARTT.50 - 51 - 52 - 53
PAG.26	CAPO	X	Costruzione di Cimiteri Piani Cimi- teriali-Disiposizioni tecniche ge- nerali ARTT.54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63
PAG.30	CAPO	XI	Camera Mortuaria ARTT.64 - 65
PAG.31	CAPO	XII	Sala per autopsie ART.66
PAG.32	CAPO	XIII	Ossario Comune ART.67
PAG.33	CAPO	XIV	Inumazione ARTT.68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75
PAG.36	CAPO	XV	Tumulazione ARTT.76 - 77
PAG.38	CAPO	XVI	Cremazione ARTT.78 - 79 - 80 - 81
PAG.41	CAPO	XVII	Esumazione ed estumulazione ARTT.82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89

PAG.44	CAPO	XVIII	Sepolture private nei Cimiteri ARTT.90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
PAG.49	CAPO	XIX	Soppressione dei Cimiteri ARTT.96 - 97 - 98 - 99
PAG.51	CAPO	XX	Reparti speciali entro i Cimiteri ART.100
PAG.52	CAPO	XXI	Sepolcri privati fuori dai Cimiteri ARTT.101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART.1

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel Titolo VII del Regio Decreto 9 Luglio 1939, N.1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, i Medici a norma dell'art.100-sub a), del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, N.1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclididi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, N.185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art.4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere data entro 24 ore dell'accertamento del deceduto su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il

decesso all'U.S.L. nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una U.S.L. diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'U.S.L. di residenza.

8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART.2

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5° dell'art.1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli art.39 e 45.

ART.3

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART.4

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del R.D. 9 Luglio 1939, N.1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente.
2. Negli Ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del Codice Penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt.8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

ART.5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'U.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART.6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art.141 del R.D. 9 Luglio 1939, N.1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.5.

ART.7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9.7.1939, N.1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2° e 3°, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dell'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'U.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART.8

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.1975, N.644, e successive modificazioni.

ART.9

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.8.

ART.10

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione. O quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART.11

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART.12

1. Il Comune appronta idoneo locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita viene affidato al Custode.

ART.13

1. Il locale dell'Obitorio è sito nella seconda stanza a destra a partire dall'ingresso. Esso assolve alle seguenti funzioni obitoriali:
 - a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART.14

1. Il deposito di osservazione e l'Obitorio sono istituiti dal Comune nell'ambito del Cimitero.
2. Il locale destinato a deposito di osservazione è distinto dall'Obitorio.

ART.15

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'U.S.L. competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.2.1964, N.185.
2. L'U.S.L. comprendente più Comuni individua gli Obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri: al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui Obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna U.S.L. le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque.
3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli Obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART.16

1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei Regolamenti comunali, è:
 - a. a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'Autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - b. a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'U.S.L. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART.17

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART.18

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'U.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettua-

ti osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART.19

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'Obitorio o al Cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art.16, comma 1°, lettera a).
2. Nei casi previsti dall'art.16, comma 1°, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'Estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art.20, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svongentisi nel territorio comunale.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri.

ART.20

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART.21

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei Regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. competente.

ART.22

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART.23

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al Custode del Cimitero.

ART.24

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART.25

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt.30 e 31 seguendo le prescrizioni degli artt.18 e 32.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'Estero previsti dagli artt.27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto dal comma 1°.

ART.26

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.24.

ART.27

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 Febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° Luglio 1937, N.1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per la salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di Autorità delegata dal Ministero della Sanità.

4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 Aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 Giugno 1938, N.1055.

ART.28

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare Italiana apposita domanda corredata:
 - a. di un certificato della competente Autorità Sanitaria Locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art.30;
 - b. degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'Autorità Consolare Italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

ART.29

1. Per l'estradizione dal paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:
 - a. nulla osta, per l'introduzione, dell'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b. certificato dell'U.S.L. attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art.30;
 - c. altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il Prefetto ricevuto la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

ART.30

1. Per il trasporto all'Estero di segatura di legno o di altro materiale assorbente dall'Estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660/mm. se di zinco, a 1.5/mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25/mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art.25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al Cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART.31

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salme da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art.30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART.32

1. Per il trasporto di cui all'art.30, nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, la salme devono essere sottoposte a trattamento anti-

putrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500/cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART.33

1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente Regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

ART.34

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ART.35

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune i cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il Direttore dell'Istituto o del Dipartimento Universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

ART.36

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali

assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt.26, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.18, 20 e 25.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0.660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART.37

1. Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 Febbraio 1961, N.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un Ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un Obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli Ospedali, nelle Cliniche Universitarie e negli Istituti di cura privati quando i rispettivi Direttori, Primari o Medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il Coordinatore Sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quanto sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del Primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle Cliniche Universitarie o negli Ospedali dell'anatomopatologo universitario od Ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

ART.38

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt.6, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, N.185, in quanto applicabili.

ART.39

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o dalla Casa di Cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art.1, comma 7°.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffudiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.24 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, N.1265, e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

ART.40

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art.32 del testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R.D. 31 Agosto 1933, N.1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli artt.8, 9 e 10.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

ART.41

1. I Direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art.40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerche sia negli Istituti anatomici che nei Musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri Istituti Universitari ed Ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli Istituti anatomici.
2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità Sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.
3. I Musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

ART.42

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art.40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al Cimitero.

ART.43

1. Il Coordinatore sanitario dell'U.S.L., su richiesta - scritta dei Direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'Istituto Universitario di ossa deposte nell'ossario comune del Cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal Direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai Cimiteri.
4. E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VII

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI
A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

ART.44

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 Dicembre 1975? N.644, e successive modificazioni.

CAPO VIII

AUTOPSIE E TRATTAMENTI
PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART.45

1. Le autopsie anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. o delle Unità Sanitarie Locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, N.1265, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art.38.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART.46

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a. una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b. distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART.47

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt.6, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, N.185, in quanto applicabili.

ART.48

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt.8, 9 e 10.

CAPO IX

DISOSIZIONI GENERALI
SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART.49

1. A norma dell'art.337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, N.1265, ogni Comune deve avere un Cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.
2. I Comuni che abbiano Frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai Cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi Cimiteri per tali Frazioni.

ART.50

1. Nel Cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
 - d. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7;
 - e. i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART.51

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.
2. Il Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART.52

1. Il Cimitero Comunale ha un servizio di custodia.

2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se l'autorizzazione di cui all'art.6; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri di ceneri.

ART.53

1. I registri indicati nell'art.52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimandando l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO X

COSTRUZIONE DI CIMITERI PIANI CIMITERIALI
DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART.54

1. Gli Uffici Comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei Cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi Cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ART.55

1. I progetti di ampliamento dei Cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ART.56

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di Cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del Custode, nonché impianti tecnici.

3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART.57

1. I Cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art.338 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, N.1265, e successive modificazioni.
2. Per i Cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 Dicembre 1956, N.1428, e successive modifiche.
3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
4. Nell'ampliamento dei Cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati.
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2.50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0.50 dal fondo della fossa per inumazione.

ART.58

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'aria viene calcolata proporzionalmente.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

ART.59

1. Nell'area di cui all'art.58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a. alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossai comuni o di sepolture private;
 - b. a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c. alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al Cimitero.
 - d. a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART.60

1. Il Cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al Cimitero.
2. Il terreno del Cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

ART.61

1. Il Cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2.50 dal piano esterno di campagna.

ART.62

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono

essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel Regolamento Comunale di igiene.

ART.63

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

CAPO XI

CAMERA MORTUARIA

ART.64

1. Ogni Cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve costruita in prossimità dell'alloggio del Custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il Cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art.12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nella condizioni di cui all'art.11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art.12, comma 2°.

ART.65

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del Cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2 devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile, il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO XII

SALA PER AUTOPSIE

ART.66

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art.65.
2. Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonchè di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO XIII

OSSARIO COMUNE

ART.67

1. Ogni Cimitero deve avere un ossaio consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5° dell'art.86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel Cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XIV

I N U M A Z I O N E

ART.68

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccanica e fisiche e per il livello della falda idrica.

ART.69

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART.70

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile o con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART.71

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART.72

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2.20 e la larghezza di metri 0.80 e devono distare l'una dall'altra almeno m.0.50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART.73

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1.50 ed una larghezza di metri 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.

ART.74

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART.75

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'Estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XV

TUMULAZIONE

ART.76

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le parti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale e con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART.77

1. La salme destinate alla tumulazione devono essere rac-

chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quando disposto dagli artt.30 e 31.

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

CAPO XVI

C R E M A Z I O N E

ART.78

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei Cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato di una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio Comunale.

ART.79

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da Notaio o dai Pubblici Ufficiali abilitati ai sensi dell'art.20 della legge 4 Gennaio 1968, N.15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e data, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1° non può essere

concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal Medico curante o dal Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziar-
ria.

ART.80

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appo-
sitamente autorizzato dall'Autorità Comunale, ponendo
nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cada-
vere devono essere in apposita urna cineraria portan-
te all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di
morte del defunto.
3. Nel Cimitero deve essere predisposto un edificio per
accogliere queste urne; le urne possono essere collo-
cate anche in spazi dati in concessione ad Enti
moralì o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche
edilizie di questi edifici vengono stabilite dai Rego-
lamenti Comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della
cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui
agli artt.24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna
delle misure precauzionali igieniche stabilite per il
trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni
del Coordinatore Sanitario nel caso di presenza di
nuclidi radioattivi.
6. Ogni Cimitero deve avere un cinerario comune per la
raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva
delle ceneri provenienti dalla cremazione delle sal-
me, per le quali sia stata espressa la volontà del
defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo
la cremazione oppure per le quali i familiari del
defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

ART.81

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti del-
l'art.343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato
con R.D. 27 Luglio 1934, N.1265, deve risultare da

apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del Cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO XVII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART.82

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministero della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del Cimitero.
3. Quando si accerti che in un Cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ART.83

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART.84

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a. nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, a meno che non si tratti di Cimitero di Comune montano, il cui Regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
- b. quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il Coordinatore Sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART.85

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'Ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporre in cellette o loculi posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art.36.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, N. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART.86

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono alla scadenza del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3° dell'art.82.

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Coordinatore Sanitario.

ART.87

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del servizio di custodia del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice Penale.

ART.88

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente Regolamento.

ART.89

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dell'art.83.

CAPO XVIII

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART.90

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato Ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART.91

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei Piani Regolatori Cimiteriali di cui agli artt.54 e seguenti.
2. Le sepolture esistenti nel Cimitero Comunale, ampliamento escluso, sono classificate "Nominative" le sepolture denominate "aiuola", intendendo per tale le sepolture realizzate su suoli di superficie inferiore a mq.3.50, realizzate a loculi sovrapposti e costituite da un solo loculo per ogni livello di elevazione.

Per tali sepolture, se costituite da un numero di elevazione, riferite al Viale di prospetto, inferiore a 4 (quattro), potrà essere rilasciata agli aventi diritto, concessione a poter sopraelevare la sepoltura fino a raggiungere il numero massimo complessivo di 4 (quattro) loculi; fermo restando che l'altezza netta del loculo dovrà essere pari a cm.70.

Sarà, altresì, consentita la realizzazione di un quinto loculo, interrato rispetto al Viale di prospetto, laddove l'ubicazione della sepoltura ne consenta, a

norma di legge, la realizzazione con accesso al loculo interrato. In ogni caso la sepoltura stessa non potrà eccedere N.4 (quattro) livelli di elevazione riferiti al Viale su cui la sepoltura prospetta.

Sono classificate "Collettive" le sepolture denominate "Edicola di Famiglia", intendendo per tali sepolture realizzate su suoli con superficie superiore a mq.3.50, realizzate a loculi sovrapposti, con due o più loculi per ogni livello di elevazione nonché quelle realizzate a "Cappella" aventi cioè spazi liberi e calpestabili racchiusi all'interno della costruzione.

Per tali sepolture, fatta eccezione per quelle realizzate a "Cappella", potrà essere rilasciata agli aventi diritto concessione a poter realizzare fino a realizzare un numero di livelli di elevazione non superiore in ogni caso il quinto. L'altezza del loculo dovrà essere di cm.70.

Le concessioni per le sopraelevazioni di cui al presente articolo saranno rilasciate subordinatamente al parere favorevole della Soprintendenza ai BB.CC.AA., sotto il vioncolo della quale ricade il Cimitero Comunale, ampliamento escluso.

Il corrispettivo dovuto per la concessione di sopraelevazione, qualunque sia il tipo di sepoltura da sopraelevare, viene determinato in f.250.000 (duecentocinquantamila) per ogni loculo da realizzare.

ART.92

1. Le concessioni previste dall'art.90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 Ottobre 1975, N.803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quando disposto nell'art.89.

3. Con l'atto della concessione nominativa e non ripetibile del suolo, il Comune può importare ai concessionari determinati obblighi. Obbligatorio è quello di presentare richiesta di concessione edilizia entro due anni, pena la decadenza della concessione del suolo.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART.93

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari, dal coniuge non divorziato, dai suoi ascendenti ed affini al primo grado, discendenti sino al quarto grado nonchè collaterali fino al secondo grado con i rispettivi coniugi (affini di secondo grado) non divorziati a condizione che entrambi saranno tumulati nella stessa sepoltura privata: di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonchè di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei Regolamenti Comunali.

ART.94

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. competente.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del Cimitero.

4. Per le sepolture private da effettuare nell'ampliamento del Cimitero sono previste esclusivamente le tipologie previste nel Piano Particolareggiato e già realizzate dal Comune e si distinguono in "nominative" e "collettive".

Sono nominative le sepolture in:

- loculi nei Colombari costruiti dal Comune o da Enti ed Associazioni senza fini di lucro operanti nella Città.

Suoli fino a mq.7.14.

Sono collettive le sepolture in:

- suoli concessi per costruzione di edicole di famiglia o tombe con superficie con oltre mq.7.14."

5. I singoli progetti di costruzione devono rispettare le prescrizioni previste dall'allegata Tabella "A".
6. Le tariffe per concessioni di suolo cimiteriali e diritti vari, sono quelle indicate nelle allegate Tabelle "B" e "C".
7. Per gli Enti ed Associazioni saranno destinati suoli per la realizzazione di non più di 3000 loculi.
8. E' istituito apposito Albo degli Enti ed Associazioni che potranno beneficiare di concessione di suolo cimiteriale.

I requisiti richiesti per la iscrizione all'Albo sono:

- non avere scopi di lucro;
- i loculi richiesti dovranno essere destinati ad associati da almeno un triennio;
- detti associati non devono risultare intestatari di loculi o di suoli cimiteriali.

Sarà cura dell'U.T.C. provvedere alla verifica dei requisiti preventivamente alla accettazione della richiesta di iscrizione all'Albo.

9. Le richieste di concessione dovranno essere corredate dall'elenco dei soci. Tale elenco sarà annualmente aggiornato.

Il corrispettivo richiesto agli assegnatari non potrà eccedere quello applicato dal Comune.

Entro un anno della concessione del suolo dovrà essere presentato il progetto per la costruzione dei loculi.

L'uso anche parziale delle edicole sociali non può in nessun caso essere consentito prima che le stesse risultino ultimate e non sia stato rilasciato certificato di usabilità.

ART.95

1. Quando il Cimitero è consortile, i Comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun Comune per l'impianto del Cimitero.

CAPO XIX

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART.96

1. Nessun Cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte del T.U. delle leggi sanitarie e dal presente Regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. competente per territorio.

ART.97

1. Il terreno di un Cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del Cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvencono debbono essere depositate nell'Ossario comune del nuovo Cimitero.

ART.98

1. In caso di soppressione del Cimitero gli Enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo Cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel Cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo Cimitero, da effettuare a cura del Comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART.99

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei Cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo Cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

CAPO XX

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

ART.100

1. I Piani Regolatori Cimiteriali di cui all'art.54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle Comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel Cimitero.

CAPO XXI

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

ART.101

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal Cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art.340 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, N.1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

ART.102

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art.101, oltre l'autorizzazione di cui all'art.6, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

ART.103

1. Il Comune non può imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei Cimiteri.

ART.104

1. Le cappelle private costruite fuori dal Cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente Regolamento per le sepolture private esistenti nei Cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2°, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori dal Cimitero, nonchè i Cimiteri particolari, preesistenti alla data

di entrata in vigore del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, N.1265, sono soggetti, come i Cimiteri comunali, alla vigilanza dell'Autorità Comunale.

ART.105

1. A norma dell'art.341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, N.1265, il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal Cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente Regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in via eccezionali benemerienze.

ART.106

Il termine di anni 2 (due) imposto ai concessionari di suolo cimiteriale per presentare richiesta di concessione edilizia, pena la decadenza della concessione del suolo di cui al punto 3 (tre) dell'art.92, è ridotto a mesi 6 (sei).

Nell'atto della concessione edilizia, oltre al termine di inizio e fine lavori sarà indicato il numero delle salme che la sepoltura stessa potrà ospitare.

ART.107

Il precedente art.93 viene così modificato ed integralmente sostituito:

1. Il diritto d'uso delle sepolture private, realizzate su suoli concessi a persone fisiche, a secondo se trattasi di sepoltura "nominativa" o "collettiva" classificate come all'art.94, è riservato:
 - a) Se trattasi di sepoltura "nominativa" (aiuola) esclusivamente alle persone nominate nell'atto di concessione;

- b) Se trattasi di sepoltura "collettiva" (Edicola di famiglia) alle persone del concessionario, del coniuge di questi purchè non divorziato e salvo specifico diniego del concessionario stesso alle persone: dei suoli ascendenti ed affini di primo grado; dei suoi discendenti in linea retta fino al quarto grado e dei coniugi non divorziati di costoro; dai suoi collaterali di secondo grado e relativi coniugi non divorziati.
2. Il diritto d'uso delle sepolture realizzate su suoli concessi ad Enti è riservato alle persone contemplate dall'Ordinamento dell'Ente stesso e dall'atto di concessione;
 3. Il diritto d'uso delle sepolture come specificato ai precedenti punti 1) e 2) si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro;
 4. Nelle sepolture collettive (Edicole di famiglia) potrà essere autorizzata, su specifica richiesta dei concessionari, resa per iscritto e con firma autenticata, la tumulazione di salme di persone che risultino, dagli atti di anagrafe essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito nei confronti del concessionario particolari benemerienze;
 5. Nelle sepolture a sistema di tumulazione, siano esse classificate come "nominative" o "collettive" potrà essere altresì, in via straordinaria consentita, su precisa autorizzazione del concessionario resa per iscritto e con firma autenticata, la tumulazione, a carattere provvisorio per la durata massima di anni 2 di salme di persone che non abbiano, in dette sepolture, diritto con l'onere per i congiunti di provvedere, entro il termine per cui sarà consentita la tumulazione provvisoria, alla definitiva sistemazione della salma.

ART.108

Il comma 4° dell'art.94 si intende così modificato:

- 4) Per le sepolture private nel Cimitero Comunale sono previste esclusivamente le tipologie riportate nell'allegata Tabella "A".

Le sepolture si distinguono in "nominative" e "collettive".

Sono "nominative":

- a) I loculi in colombari, che saranno realizzati solo ed esclusivamente dall'Ente-Comune;
- b) Le sepolture realizzate su suoli con superficie fino a un massimo di mq.7.14.

Sono "collettive":

- a) Le sepolture realizzate su suoli con superficie di oltre mq.7.14.

ART.109

Per l'assegnazione in concessione dei suoli cimiteriali, messi a concorso con pubblico bando, vengono applicati i criteri già determinati con atto deliberativo del Consiglio Comunale N.50 del 13.3.1992.

I loculi in colombari realizzati solo ed esclusivamente dall'Ente-Comune sono anch'essi posti a concorso con pubblico bando e vengono assegnati nominativamente in concessione; nell'ambito della disponibilità e secondo l'ordine strettamente cronologico della presentazione delle domande nominative ed individuali al protocollo generale del Comune.

Le tariffe per la concessione dei suoli sono quelle indicate nella Tabella approvata con deliberazione consiliare N.62 del 23.2.1994 e che sostituisce la tabella "B" allegata alla deliberazione N.79 del 17.2.1992.

Le tariffe relative alla concessione dei loculi nei colombari da realizzarsi a cura del Comune nell'ampliamento del Cimitero saranno determinate con apposito atto deliberativo.

Le tariffe relative a concessioni e diritti vari già fissate la Tabella "C" allegata alla deliberazione N.79 del 17.2.1992 si intendono modificate come da acclusa Tabella che si allega sotto la lettera "C".

ART.110

Le concessioni di cui al precedente articolo sono novantanovennali, non sono alienabili nè cedibili a terzi, esse cessano, salvo rinnovo, alla scadenza del termine.

Oltre che per la scadenza dei termini le concessioni possono cessare per rinuncia del concessionario o per decadenza.

In caso di rinuncia il concessionario avrà diritto al rimborso pari al 50% della tariffa pagata relativa alla concessione per il tipo di sepoltura, mentre nel caso in cui sarà il Comune a chiedere il recesso, per comprovate esigenze per indisponibilità di sepolture, il concessionario disponibile al recesso stesso, avrà diritto al rimborso pari all'intera tariffa pagata.

La decadenza della concessione potrà essere dichiarata dal Sindaco per mancata costruzione, per qualsiasi motivo, della sepoltura entro i termini prescritti nella concessione edilizia, per inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture, per inadempimento ad ogni obbligo prevista nell'atto di concessione, per accertata difformità delle opere rispetto al progetto approvato qualora il concessionario, affidato al riguardo, non ottemperi all'invito nel termine prescritto.

Qualora si tratti di concessione relativa a "loculo cimiteriale" la decadenza della concessione può essere dichiarata allorchè venga accertato e documentato che il concessionario del loculo risulti deceduto da oltre un quinquennio e non risulti tumulato nel loculo concesso.

Nel caso di dichiarata decadenza della concessione nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al concessionario.

Con l'atto della cessazione della concessione sia essa avvenuta per scadenza, per rinuncia o per decadenza il Comune rientra nella disponibilità della sepoltura che potrà essere concessa ad altri previo provvedimento a cura del Comune stesso della sistemazione degli eventuali feretri occupanti la sepoltura per la quale è intervenuta la cessazione della concessione mediante inumazione se trattasi di salme e mediante deposizione nell'ossario comune se trattasi di resti mortali.

ART.111

Tutte le sepolture devono essere conservate sempre

in stato di decoro in ogni loro parte a cura e spese del concessionario ed in mancanza a cura e spese degli aventi diritto all'uso della sepoltura.

Entro tre mesi dalla sopravvenuta morte del concessionario, gli aventi diritto alla tumulazione nella sepoltura (eredi del concessionario) dovranno comunicare al Comune la persona tra loro prescelta quale destinataria delle comunicazioni inerenti la sepoltura e gli obblighi connessi.

Detta persona avrà l'obbligo di informare gli altri aventi diritto delle eventuali comunicazioni ricevute.

Ove tale comunicazione non venga effettuata nel termine sopraindicato, il Sindaco designerà fra gli aventi diritto alla tumulazione il destinatario predetto.

ART.112

I progetti per la costruzione, la modificazione o il restauro delle sepolture private debbono avere caratteristiche di particolare pregio artistico adeguato alla dignità del luogo, debbono essere redatti da tecnici abilitati.

I disegni di progetto, in triplice copia, devono essere redatti in pianta, sezione e prospetti in scala 1:25 ed in scala 1:10 relativamente agli eventuali particolari costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.

La relazione tecnica dovrà contenere una approfondita e dettagliata descrizione dell'opera da eseguirsi con particolare riguardo ai materiali che verranno impiegati.

ART.113

L'Ufficio Tecnico Comunale provvede nel corso ed al termine dei lavori a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato ed in caso di difformità ordinerà la sospensione dei lavori diffidando il concessionario. In caso di reiterata difformità sarà proposto al Sindaco di provvedere alla revoca della concessione e alla demolizione della parte costruita.

A lavori ultimati il Sindaco, previo parere favore-

vole dell'Ufficiale Sanitario, l'acquisizione del certificato di collaudo statico se trattasi di opere in cemento armato, e a seguito di verifica finale di conformità al progetto approvato, rilascerà relativo certificato attestante la usabilità della sepoltura.

ART.114

Sulle lapidi poste a completamento della chiusura dei singoli loculi di qualsiasi sepoltura, entro tre mesi dalla occupazione degli stessi, dovrà essere iscritto il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona cui la salma o i resti mortali depositati nel loculo si riferiscono.

Non sono ammesse abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti dello Stato Civile.

I soprannomi, i diminutivi, i nomi d'arte e qualsivoglia epigrafe, purchè non in contrasto con il carattere del luogo, saranno consentite in seconda linea.

ART.115

L'orario di apertura e chiusura del Cimitero è stabilito dal Sindaco.

All'ora stabilita per la chiusura, chiunque a qualsiasi titolo sia presente all'interno del Cimitero, dovrà aver lasciato il Cimitero stesso.

Nel Cimitero è vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, ai questuanti, alle persone non decentemente vestite o, comunque, in contrasto con il carattere del luogo, è altresì vietato l'ingresso ai bambini, non accompagnati da adulti.

All'interno del Cimitero è vietato:

- Gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi cesti;
- Consumare cibi e bevande;
- Vendere oggetti, offrire servizi o distribuire materiale pubblicitario.

ART.116

All'interno del Cimitero è vietata la circolazione dei veicoli.

Nei giorni feriali possono circolare, secondo orari e percorsi prestabiliti, soltanto i veicoli adibiti al trasporto di materiali, aventi dimensioni e caratteristiche tali da non arrecare danno alle sepolture, alle piantagioni e ai Viali e che saranno autorizzati dalla direzione del Cimitero a mezzo di apposito contrassegno che dovrà essere disposto sul veicolo in modo visibile.

Tali veicoli, regolarmente assicurati e soggetti alle norme sulla circolazione stradale saranno condotti esclusivamente dai titolari o dipendenti delle Ditte autorizzate ad operare nel Cimitero e dovranno procedere sempre a ridotta velocità.

Il Direttore del Cimitero potrà autorizzare su specifica richiesta corredata da certificazione medica, le persone impossibilitate a deambulare ad utilizzare veicoli privati per la visita alle sepolture dei loro congiunti.

ART.117

All'interno del Cimitero è vietata la lavorazione dei materiali per la realizzazione delle sepolture.

I materiali dovranno osservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Sarà fatta eccezione per i tagli, la connessione delle pietre, la iscrizione su lapidi già in opera e per quant'altro la Direzione del Cimitero riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.

Nei giorni festivi e nel periodo 30 Ottobre - 2 Novembre è vietata qualsiasi attività lavorativa all'interno del Cimitero, salvo specifica autorizzazione.

Tutti i lavori all'interno del Cimitero dovranno essere eseguiti con rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni.

I materiali di risulta derivanti dalla esecuzione dei lavori all'interno del Cimitero dovranno prontamente essere asportati dall'interno del Cimitero a cura e spese di chi ha eseguito i lavori.

ART.118

Le Ditte che intendono eseguire lavori nell'interno del Cimitero, per conto di concessionari, devono ottenere l'iscrizione nel registro delle Ditte autorizzate, istituito presso l'Ufficio Comunale dei Servizi Cimiteriali.

Per l'iscrizione nel registro le Ditte dovranno presentare al Sindaco apposita istanza corredandola con il certificato di residenza, con il certificato penale generale del rappresentante legale della Ditta e con il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura - Albo Artigiani e Cooperative o per le Imprese edili all'Albo Ditte per categoria attinente la costruzione delle sepolture.

La iscrizione nel registro delle Ditte autorizzate potrà essere motivatamente esclusa per determinazione del Sindaco.

La iscrizione è subordinata all'obbligo per il legale rappresentante della Ditta di avere la residenza nel Comune di Modica oltrechè alla costituzione di un deposito di garanzia cauzionale rimborsabile al momento della cancellazione dal registro, il cui importo è determinato dal Sindaco.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno gli interessati dovranno chiedere il rinnovo della iscrizione nel registro delle Ditte autorizzate, in mancanza l'iscrizione verrà dichiarata decaduta.

Nel caso di cambiamento della persona del legale rappresentante le Ditte dovranno riproporre la domanda di iscrizione.

Le Ditte iscritte nell'apposito registro e che saranno incaricate di eseguire i lavori all'interno del Cimitero per conto di concessionari sono tenute a notificare alla Direzione del Cimitero i nominativi dei loro dipendenti addetti ai lavori che dovranno essere muniti di apposito contrassegno.

Le Ditte predette rispondono per quanto compiuto dai loro dipendenti e dovranno altresì comprovare, per ciascun dipendente, l'avvenuta osservanza degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Ai fini del controllo delle attività connesse alla realizzazione di sepolture private all'interno del Cimitero è istituita una Commissione disciplinare composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede, dall'Ingegnere Capo del Comune, o suo delegato, dal Direttore del Cimitero e da un rappresentante delle Ditte iscritte nel registro di cui al precedente articolo eletto dalle Ditte stesse: quest'ultimo dura in carica un anno e si intende tacitamente rinnovato se alla scadenza le Ditte interessate non ne proporranno a maggioranza la sostituzione.

ART.120

Per le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento commesse dalle Ditte o dai loro dipendenti oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, il Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente articolo, potrà sospendere la Ditta dalla sua attività all'interno del Cimitero per un periodo da 10 giorni ad un anno.

In caso di particolare gravità dell'infrazione o di recidiva, il Sindaco può ordinare la cancellazione dal registro delle Ditte autorizzate.

ART.121

Nel Cimitero Comunale, presso l'Ufficio del Custode, è a disposizione del pubblico apposito registro per eventuali reclami o segnalazioni nonchè copia del presente Regolamento.-



Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

Data **19.1.2001**

Sessione **URGENTE**

Atto N. **9**

OGGETTO: **MODIFICA ED INTEGRAZIONE
REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA**

COMUNE DI MODICA
SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO
PUBBLICAZIONE N. 618
DAL 8-3-01 AL 22-3-01

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 - 10 - 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi **19 GENNAIO 2001** alle ore **19.15**

Fatto l'appello nominale, risultano:

PRESENTI

TORCHI LUCIFORA PIETRO/MINARDO GIUSEPPE/CRISCIONE GIORGIO/GIANNONE VINCENZO/GIUNTA MARISSA/SPADARO GIORGIO/TERRANOVA SAVERIO/SCARSO CARMELO/IOZZIA VINCENZO/FALCO CARMELO/CARPENZANO LUIGI/GALFO ORAZIO/CASSARINO SALVATORE/CAVALLO GIORGIO/IACONINOTO ROSARIO/CHIARAMONTE ROBERTO/ARMENIA MICHELE/DI TOMMASI GIUSEPPE/TURCO ROSARIO/MALTESE ANTONINO/GARAFFA IGNAZIO/SCARSO VINCENZO/NAPOLITANO GIUSEPPE/

ASSENTI

GILESTRO PIETRO/SUCCES GIOVANNI/CIAVORELLA RICCARDO/CICERO GIOVANNI/VULLO JOHN/APRILE ANTONINO/POIDOMANI GIANCARLO/

PUBBLICAZIONE N. 241
PROTOCOLLO 4 FEB. 2001

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale **DR. CARMELO COLOMBO**

Trovando che il numero dei presenti è legale per **LA PRIMA CONVOCAZIONE**

il Sig. **PROF. SAVERIO TERRANOVA, PRESIDENTE DEL C.C.**, assume la Presidenza

e apre la seduta che è dichiarata **PUBBLICA**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Vista la presente proposta di deliberazione Vista la legge regionale 11/12/1991, n. 48	Vista la presente proposta di deliberazione
ESPRIME	ATTESTA
parere <u>FAVOREVOLE</u>	che esiste la copertura finanziaria della spesa da impegnare
sotto il profilo della regolarità tecnica.	al Cap. _____
Modica, <u>12.12.2000</u>	Modica, _____
Il Responsabile del Servizio	Il Responsabile di Ragioneria
F. to E. PAOLINO	

A questo punto il Presidente introduce il punto successivo.

Il Segretario Generale legge lo schema di deliberazione ed il parere della prima Commissione Consiliare.

Il Presidente, nessuno avendo chiesto di parlare, mette ai voti gli emendamenti proposti dalla Commissione, in forma palese per alzata e seduta, che vengono approvati alla unanimità dai 23 Consiglieri presenti e votanti.

Quindi mette ai voti l'intero atto come emendato, sempre in forma palese per alzata e seduta, che anche viene approvato alla unanimità dai 23 Consiglieri presenti e votanti.

Per la superiore votazione;

IL C O N S I G L I O

PREMESSO che con proprio atto N.79 del 17.2.1992 riscontrato legittimo dall'Organo di Controllo il 24.10.1992 prot.-N.7130, è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria a sua volta modificato ed integrato con successivo atto N.187 del 15.9.1995 riscontrato legittimo il 25.10.1995 con decisione N.14135/13513;

VISTA la relazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali con la quale viene proposta la modifica ed integrazione degli artt.91 e 110 del suddetto Regolamento al fine di meglio disciplinare le sopraelevazioni od ampliamenti di sepolture esistenti nel Cimitero Comunale e di acquisire, recuperandoli, loculi concessionati negli anni '50 e '60 a soggetti che non li hanno finora utilizzati;

VISTA l'opportunità di adottare le modifiche proposte e specificate nella nota del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, che si allega al presente atto, costituendone parte integrante;

RITENUTO di apportare al Regolamento di cui trattasi le modifiche proposte;

VISTO il parere favorevole espresso sull'atto in esame dalla Commissione Consiliare competente in data 18.1.2001;

VISTA la L.r. N.48/91;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio per quanto concerne la regolarità tecnica espresso in data 12.12.2000;

TENUTO presente l'O.R.E.L.

D E L I B E R A

1) Integrare e modificare il Regolamento di Polizia Mortuaria già approvato con delibera N.79/92 ed integrato e modificato con delibera N.187/95 nel modo seguente:

- Art.91 - 2° comma - Viene così integralmente sostituito:

- "Le sepolture esistenti nel Cimitero Comunale, ampliamento escluso, sono classificate "Nominative" le sepolture denominate "aiuola", intendendo per tale le sepolture realizzate su suoli di superficie inferiore a mq.3.50, realizzate a loculi sovrapposti e costituite da un solo loculo per ogni livello di elevazione.

Per tali sepolture, se costituite da un numero di elevazione, riferite al Viale di prospetto, inferiore a 4 (quattro), potrà essere rilasciata agli aventi diritto, concessione a poter sopraelevare la sepoltura fino a raggiungere il numero massimo complessivo di 4 (quattro) loculi; fermo restando che l'altezza netta del loculo dovrà essere pari a cm.70;

Sarà, altresì, consentita la realizzazione di un quinto loculo, interrato rispetto al Viale di prospetto, laddove l'ubicazione della sepoltura ne consenta, a norma di legge, la realizzazione con accesso al loculo interrato. In ogni caso la sepoltura stessa non potrà eccedere N.4 (quattro) livelli di elevazione riferiti al Viale su cui la sepoltura prospetta.

Sono classificate "Collettive" le sepolture denominate "Edicola di Famiglia", intendendo per tali sepolture realizzate su suoli con superficie superiore a mq.3.50, realizzate a loculi sovrapposti, con due o più loculi per ogni livello di elevazione nonché quelle realizzate a "Cappella" aventi cioè spazi liberi e calpestabili racchiusi all'interno della costruzione.

Per tali sepolture, fatta eccezione per quelle realizzate a "Cappella", potrà essere rilasciata agli aventi diritto

concessione a poter sopraelevare fino a realizzare un numero di livelli di elevazione non superiore in ogni caso il quinto. L'altezza del loculo dovrà essere di cm.70.

Le concessioni per le sopraelevazioni di cui al presente articolo saranno rilasciate subordinatamente al parere favorevole della Soprintendenza ai BB.CC.AA., sotto il vincolo della quale ricade il Cimitero Comunale, ~~ampliamento escluso.~~

Il corrispettivo dovuto per la concessione di sopraelevazione, qualunque sia il tipo di sepoltura da sopraelevare, viene determinato in f.250.000 (duecentocinquantamila) per ogni loculo da realizzare."

- Art.110 - 3° - così sostituito:

"In caso di rinuncia il concessionario avrà diritto al rimborso pari al 50% della tariffa pagata relativa alla concessione per il tipo di sepoltura, mentre nel caso in cui sarà il Comune a chiedere il recesso, per comprovate esigenze per indisponibilità di sepolture, il concessionario disponibile al recesso stesso, avrà diritto al rimborso pari all'intera tariffa pagata."

- Art.110 - 4° comma - aggiungere alla fine:

"Qualora si tratti di concessione relativa a "loculo cimiteriale" la decadenza della concessione può essere dichiarata allorchè venga accertato e documentato che il concessionario del loculo risulti deceduto da oltre un quinquennio e non risulti tumulato nel loculo concessionato."



COMUNE DI MODICA

Servizio Archivio e Protocollo

Si certifica che il presente loculo
 è stato affisso all' 8-3-01 per la durata
 di giorni 15 da 22-3-01
Seuso opp. Seuso
 il 23 MAR. 2001

Servizio Generale
 Dott. Seuso

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
SAVERIO TERRANOVA

Il Consigliere Anziano della Seduta
PIETRO TORCHI LUCIFORA

Il Segretario Generale
CARMELO COLOMBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **4.2.2001** giorno festivo al **18.2.2001** e senza opposizioni.

Modica, li **19 FEB. 2001**

Il Segretario Generale



Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, li

Il Segretario Generale

REGIONE SICILIANA

Comitato Regionale di Controllo PALERMO

N.

Palermo, li

Visto:

ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 6 DELLA L.R. 44/91.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al bollo tutorio ad uso amministrativo.

Modica, li

Il Segretario Generale



gecu. Aponte
FAA

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

Data 29.05.2003

Sessione

Atto n. 48

OGGETTO. } Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria – Modifica.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 - 10 - 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi 29.05.2003 alle ore 16,35

Fatto l'appello nominale, risultano

PRESENTI

NIGRO PAOLO / CAVALLINO VINCENZO /
IABICHELLA SILVESTRO / GIUNTA
MARISA / DI GIACOMO SANTO / FAILLA
SEBASTIANO / MANIA BARTOLUCCIO /
D'ANTONA VITO / ROCCASALVA
INNOCENZO / BARONE GIUSEPPE /
BUSCEMA ANTONINO / ROSA GIOVANNI /
MALTESE SALVATORE / ASSENZA
GIORGIO / MILITELLO FRANCESCO /
DORMIENTE ANTONINO ALBERTO /
MINIOTO CARMELA / FRASCA CACCIA
ANTONINO / SCARSO VINCENZO / RIZZA
SALVATORE / STRACQUADANIO
SALVATORE /

ASSENTI

APRILE GIORGIO / GERRATANA
ANTONINO / SCUCCES GIOVANNI /
COVATO GIOVANNI PIERO / MINARDO
GIUSEPPE / CARPENZANO LUIGI /
POLINO MICHELE / VERNUCCIO
ENRICO / AVOLA SALVADOR /

[Faint handwritten notes and signatures in the right margin]

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale DR. CARMELO COLOMBO

trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la PRIMA CONVOCAZIONE

il Signor VINCENZO SCARSO, Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e apre la seduta che è dichiarata PUBBLICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Vista la presente proposta di deliberazione Vista la Legge Regionale 11/12/1991 N° 48	Vista la presente proposta di deliberazione Vista la Legge Regionale 11/12/1991 N° 48
ESPRIME	ESPRIME
Parere FAVOREVOLE Sotto il profilo della regolarità tecnica.	Parere FAVOREVOLE Sotto il profilo della regolarità contabile
Modica, 02.05.2003	Modica, 06.05.2003
Il Responsabile del Servizio F.to PAOLINO F.	Il Responsabile di Ragioneria F.to ACCASALVA S.

Successivamente il Consiglio passa all'esame del punto dell'O. d. G. concernente la modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Introduce l'argomento il Presidente del Consiglio.

Relaziona l'Assessore Mavilla che sottolinea le problematiche che il Regolamento, approvato con delibera n. 79 del 17.02.1992, presenta e che ha suscitato non poche lamentele da parte dei cittadini ai quali si vuole dare una risposta modificandone alcuni articoli, precisamente il 2° comma dell'art. 91, il 5° ed il 6° comma dell'art. 94, l'art. 107 e l'art. 108. Tali modifiche apporteranno un introito nelle casse comunali senza alcun onere aggiuntivo da parte del Comune e si otterrà inoltre la disponibilità di un maggior numero di posti salma all'interno del cimitero.

Il Consigliere Nigro, in qualità di componente della 1^a Commissione, sottolinea che la stessa ha dato parere favorevole preannunciando comunque degli emendamenti migliorativi al Regolamento in esame. Dà quindi lettura della seguente proposta di emendamento concertata insieme ai Consiglieri Rosa e Carpenzano:

A) All'art. 92 aggiungere il seguente comma:

- Qualora non vengano iniziati i lavori entro il termine prescritto di un anno, la concessione edilizia potrà essere rinnovata previa istanza da presentare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine annuale. In ogni caso i lavori dovranno essere ultimati, compresi gli eventuali rinnovi, entro il termine massimo di 10 (dieci) anni dal rilascio della prima concessione edilizia. Nel caso di inadempienza decadrà automaticamente anche la concessione del suolo cimiteriale, che rientrerà, pertanto, nella piena disponibilità del Comune, il quale procederà alla riassegnazione nei termini previsti dal vigente regolamento.

Il Consigliere Rosa propone il seguente emendamento al Regolamento in esame, riguardante la utilizzazione della graduatoria di assegnazione dei loculi cimiteriali.

B) Inserire all'art. 109 secondo capoverso quanto segue:

- "I loculi in colombari realizzati solo ed esclusivamente dall'Ente Comune sono anche essi messi a concorso con pubblico bando e vengono assegnati nominativamente in concessione

